



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 6 del 22 marzo 2023

CANONE UNICO PATRIMONIALE – MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 7/2023 inviata a mezzo posta elettronica in data 22/03/2023, con la quale si intende prorogare anche per l'anno 2023 le misure a sostegno al lavoro e all'economia deliberate dal Consiglio Comunale n. 22 del 18/05/2020, n. 20 del 29/04/2021 e n. 63 del 22/12/2021 ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25% delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

Richiamato il Parere espresso dall'Organo di Revisione n.11 del 26 aprile 2021, n.38 del 14.12.2021 e n.12 del 23 maggio 2022;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "**possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi **alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "*Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici*", come nel caso del canone unico per il quale

l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria;
- Il Comune di Argenta ed i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, hanno conferito all'Unione la gestione del canone unico patrimoniale, dalla data della sua istituzione, in virtù della "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento della funzione dei Tributi locali e dei Servizi Finanziari". In base alla Convenzione, il Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie gestisce il procedimento di entrata del canone unico patrimoniale, direttamente o tramite concessionario o appaltatore esterno, per conto del Comune di Argenta e degli altri Comuni aderenti all'Unione. Le entrate e le spese connesse alla gestione del canone, sono gestite dal competente Dirigente dell'Unione, il quale è autorizzato ad accertare ed impegnare risorse sui bilanci comunali del Comune di Argenta e dei Comuni aderenti all'Unione, come previsto dalla Convenzione tra i Comuni e l'Unione.
- che le modifiche al regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche al regolamento sono formulate:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che le suddette modifiche regolamento:

- sono **coerenti** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- **sono congrue, coerenti ed attendibili**.

Nello specifico, con le presenti modifiche al regolamento l'Ente non ha allargato la propria autonomia regolamentare andando a modificare alcuni aspetti della normativa per i quali la legge ha previsto una esplicita riserva. La legge di stabilità ha individuato questo perimetro attraverso il comma 821 per quanto concerne il canone di esposizione pubblicitaria e il comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati.

Il collegio dei Revisori dei conti

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle "Modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-845 e ss.mm.ii.", che si sostanzia nella riproposizione dell'esenzione dal canone delle seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico, che trattandosi di disposizioni che pur avendo natura regolamentare,

hanno un'applicazione limitata nel tempo, e sono di volta in volta approvate dal Consiglio Comunale e rappresentano, per ciascun anno, un'integrazione al regolamento stesso solo per lo specifico anno:

a) la concessione di occupazione suolo pubblico in ampliamento di concessioni già rilasciate ad attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e/o di produzione di prodotti di gastronomia destinati al consumo sul posto (con o senza somministrazione assistita) è esente dal pagamento del canone sull' ampliamento concesso;

b) l'ampliamento in linea di massima è sempre consentito – con soli arredi rimovibili adatti ai c.d. dehors (tavoli, sedie, tende o simili, retrattili o non) – in misura pari (i) allo spazio interno dei locali già in uso oltre alla concessione già autorizzata, (ii) al solo spazio interno dei locali, per chi non ha (alla data di approvazione della presente delibera consiliare) una concessione in essere;

L'ampliamento ha la finalità – potenziale – di garantire il rispetto del c.d. distanziamento sociale, quindi: (i) chi ha già concessione può chiedere superficie pari a locali interni+area concessa; (ii) chi non ha concessione può chiedere suolo pubblico pari ad area locali interni, così “duplicando” gli spazi a disposizione, fatte salve le necessarie limitazioni di spazio dovute a concessioni già in essere a favore di altri esercenti sulla medesima area, fermo restando che deve esistere un'area pubblica adiacente e/o prospiciente al locale commerciale idonea alla destinazione (temporanea) all'utilizzo privato e, comunque, dovrà essere garantita piena parità di accesso e di trattamento agli operatori che “affacciano” sulla medesima area pubblica;

c) Per le aree interessate da più occupazioni alla Giunta comunale è riservata la facoltà di definire estensione, modalità e tipologie di occupazione nell'interesse di coniugare l'esercizio dell'attività con la fruibilità degli spazi pubblici, così riservando altresì alla Giunta il compito di individuare l'effettivo luogo occupabile in caso di contemporanea presenza di più concessioni/ richieste di concessione sul medesimo spazio;

d) le occupazioni di suolo pubblico già rilasciate o richieste ex novo da attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e/o di produzione di prodotti di gastronomia destinati al consumo sul posto (con o senza somministrazione assistita), sono esenti dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a condizione che il titolare della concessione non abbia alcun debito pregresso nei confronti del comune;

Comacchio, 22 marzo 2023

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Marco Mari

Dott. Giovanni Albani

Dott. Andrea Berardi

(Presidente)

(Componente)

(Componente)